

Comune di Roio del Sangro

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE SINDACALE N° : 11 DEL 12.05.2015

(Art. 16 co. 17 lett. a) D.L. 138/2011 conv. L. 148/2011)

OGGETTO: approvazione piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - art. 1 - commi 611 e seguenti - legge n. 190/2014 -

L'anno duemilaquindici, addì dodici del mese di maggio alle ore 10:00, presso questa Sede Municipale,

IL SINDACO

Visto l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito dalla legge 14.09.2011, n. 138, che per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali in numero di sei oltre al Sindaco, con la conseguenza che le competenze della Giunta Comunale risultano attribuite esclusivamente al Sindaco;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), la quale all'art. 1 - comma 611 - dispone che *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*;

Considerato che il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Evidenziato che il successivo comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 prevede che i Comuni definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le

modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto che sempre il comma 612 suddetto, prevede che i Comuni predispongono entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Rilevato, altresì, che il successivo comma 613 dispone che *“Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*, mentre il comma 614 prevede che *“nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”*;

Visto il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) e ritenuto di doverlo approvare;

Acquisiti i pareri, favorevoli, di cui all'art. 49 del TU n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare, per tutte le considerazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

Di disporre che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune venga trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Di disporre, altresì, che il suddetto Piano operativo sia pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Introduzione generale -

1. Premessa -

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione -

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

3. Attuazione -

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*. Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente -

Denominazione	Sede sociale	% di partecip.
ECO.LAN S.p.A.	Via Arco della Posta n, 1 – 66034 Lanciano (Ch)	0,159489 %
SANGROGEST SRL	Via G. Marconi – Quadri	18,00%

DATO ATTO che l'oggetto sociale delle società partecipate è quello di seguito riportato per ciascuna di esse:

oggetto sociale della **ECO.LAN S.p.A.** è lo svolgimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei rifiuti speciali, ivi compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi di depurazione da scarichi civili, le attività di recupero e di riciclaggio dei rifiuti, le attività di smaltimento e quanto altro possa essere consequenziale alla gestione delle attività predette;

oggetto sociale della **SANGROGEST SRL S.r.l.** è l'erogazione, la realizzazione e la gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici e di quelli di interesse generale e collettivo.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – RELAZIONE TECNICA –

Art. 1, comma 611 Legge n. 190/2014 -

Criteri del processo di razionalizzazione:

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

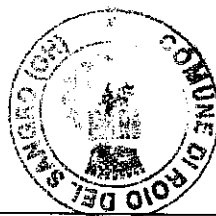
aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Per ciascuna società partecipata, nella tabella che segue, è effettuata la verifica, sulla base dei sopra elencati criteri, della necessità di eliminazione, soppressione, aggregazione:

Per ciascuna società partecipata, nella tabella che segue, è effettuata la verifica, sulla base dei sopra elencati criteri, della necessità di eliminazione, soppressione, aggregazione:

SOCIETA'	PROCESSO DI VALUTAZIONE	ESITO
ECO.LAN. S.p.A-	Partecipazione indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, almeno fino alla piena operatività dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti (A.G.I.R.) istituita dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 36 del 21.10.2013, ente rappresentativo di tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Abruzzo, a cui i Comuni devono obbligatoriamente partecipare per l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani; la società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; l'aggregazione con altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica non appare praticabile in quanto le altre società svolgono attività non integrabili.	La partecipazione può essere conservata
SANGROGEST SRL	La Società, interamente partecipata da soggetti pubblici, ha per oggetto sociale l'erogazione, la realizzazione e la gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici e di quelli di interesse generale e collettivo. Tali servizi sono attualmente resi nei confronti di alcuni Comuni facenti parte della Comunità Montana Medio Sangro -Vastese. Si ritiene opportuno, alla luce delle difficoltà di gestire i servizi pubblici anche per la perdurante limitazione delle spese di personale, dei divieti di assunzione e per l'obbligatoria gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, di conservare la quota societaria che potrebbe consentire l'affidamento di alcuni servizi " in house ".	La partecipazione può essere conservata



IL SINDACO
RAMONDELLI SABATINO

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere:

☒ Favorevole

☐ Sfavorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMONDELLI SABATINO

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

☒ Favorevole

☐ Sfavorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMONDELLI SABATINO

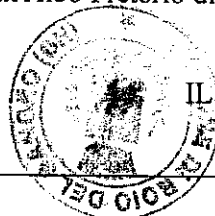
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 TU n. 267/2000)

n. 96 Registro delle Pubblicazioni –

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Roio del Sangro li, 19 MAG 2015

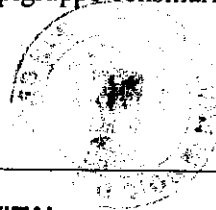


IL MESSO COMUNALE
ZARLenga ENZO

COMUNICAZIONE
(art. 124 TU n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot. n. 1067 del

19 MAG 2015
Roio del Sangro li, 19 MAG 2015



IL MESSO COMUNALE
ZARLenga ENZO

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI GI ATTI DI UFFICIO
CERTIFICA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Roio del Sangro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DI FRANCESCO NICOLA